

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MUNICIPIO DI MONTICHIARI	
N 13851	UFF. <i>Teembo</i>
Cat. <i>21</i>	Ci. <i>2</i> Fasc. _____
Data di arrivo 30 GIU. 1997	
Visto	IL SINDACO

BRESCIA

PRIMA SEZIONE

COMUNE DI MONTICHIARI
25018

AVVISO DI DEPOSITO ORDINANZA

Ricorso n. 727/97

Ordinanza n. 562/97

Si comunica che in data 20/06/97 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza numero 562/97 con la quale il Collegio si e' pronunciato, con il seguente esito: SOSPENSIVA RESPINTA, sull'istanza cautelare prodotta in connessione al ricorso proposto da:

COMITATO CIVICO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO DI MONTICHIARI
Rappresentato e difeso da :
BERTUZZI FIORENZO

Contro

REGIONE LOMBARDIA
Rappresentato e difeso da :
VIVONE PIO DARIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI MONTICHIARI

VALS.ECO. S.R.L.
Rappresentato e difeso da :
DI GIOVINE GIUSEPPE

Brescia addi' 20/06/97

IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

N. 562/97 Ord. Sosp.

- Sezione staccata di Brescia -

N.727/97 Reg. Ric.

composto dai Signori:

INGRASSIA Armando

- Presidente

RIGHI Renato

- rel. est.

GABBRICCI Angelo

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del giorno 20 giugno 1997;

Visto il ricorso n. 727 del 1997 proposto da

COMITATO CIVICO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO DI MONTICHIARI,

rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenzo Bertuzzi, ed

elettivamente domiciliato presso lo stesso in Brescia, viale

Duca D'Aosta, 7;

contro

la REGIONE LOMBARDIA,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv.

Pio Dario Vivone, ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta, 12;

e nei confronti

del COMUNE di MONTICHIARI, non costituitosi in giudizio,

della PROVINCIA di BRESCIA, non costituitasi in giudizio,

e della VALS.ECO. SRL, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Giovine, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Brescia, via V. Emanuele II, 85;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, della delib. GRL 31.1.97

n.VI/24507: valutaz. memoria del Com. Civ. per la tutela territ

di Montichiari in merito ad autorizzazione alla VALS.ECO per
realizzaz. discarica rifiuti speciali tossici;

Visti gli atti e i documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidenta-

le da 1 ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della VALS.ECO
della Regione Lomb.

Udito il relatore Renato RIGHI;

Uditi, altresì, l'av. F. Bertani per il ricorrente,
l'av. P. D. Visser per la Regione e l'av.
G. Di Fiori per la controinteressata;

terri
er
Ritenuto che *non*

i presupposti di cui
sussistono ~~gli estremi previsti~~

dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

P. Q. M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di
sospensione.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale,
che provvederà a darne comunicazione alle parti.

2002
Brescia, 20/6/1997

Luigi
Renato Biglietti ut.